

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	5
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	9

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, nonché nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	8
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, UIL e FIM CISL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	8
--	---

SEDE REFERENTE

Martedì 3 marzo 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 10.

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

C. 2407 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che la I Commissione, con la seduta odierna, dà avvio alla sperimentazione di un sistema di visualizzazione degli emendamenti che consentirà a tutti i commissari di seguire i lavori vedendo proiettati sullo schermo alle mie spalle, i testi degli emendamenti in discussione, i pareri resi su di essi nonché l'esito della votazione. La stessa visualizzazione sarà, in seguito, resa possibile anche dai dispositivi personali.

Avverte quindi che sono state presentate 23 proposte emendative (*vedi allegato*) al disegno di legge C. 2407, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge n. 1 del 2020, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. In proposito,

ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto rammenta in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che « l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto – legge, agli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Segnala quindi, per quanto riguarda le materie oggetto del decreto-legge, come esso, agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5, provveda a istituire il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, dei quali vengono definiti l'ordinamento e gli aspetti organizzativi e di personale, nonché a sopprimere conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le cui competenze vengono ripartite tra i due nuovi Ministeri, oltre a intervenire su alcuni organi funzionali all'attività dei predetti ministeri e su connessi profili transitori, finanziari e contabili.

Inoltre, gli articoli 3-ter e 3-quater del decreto-legge intervengono sulla stabiliz-

zazione del personale degli enti pubblici di ricerca, sulla disciplina del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio ai fini del reclutamento e dell'inquadramento del pubblico impiego, nonché in materia di procedure di reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica musicale coreutica.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

Paolo Russo 2.01, il quale prevede l'istituzione del Ministero del cibo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti statali in materia di agricoltura e foreste, con conseguente soppressione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e turismo;

Mollicone 3-quater.01, il quale stabilisce l'obbligo, per tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado, di utilizzare libri di testo e strumenti didattici esclusivamente in versione digitale, oltre a istituire un Fondo per finanziare iniziative per lo sviluppo della cultura digitale e per i servizi digitali;

Lollobrigida 3-quater.02, il quale prevede la totale equivalenza dei corsi di laurea e dei titoli accademici universitari rilasciati da università telematiche con quelli rilasciati da altre istituzioni universitarie.

Comunica che il termine per l'eventuale presentazione di ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative si intende fissato alle ore 10.30 della giornata odierna.

Ricorda quindi che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalle ore 14 di oggi.

Anche sulla base di intese intercorse per le vie brevi con i gruppi, sospende, quindi, la seduta fino alle ore 10,30, avvertendo che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative.

La seduta, sospesa alle 10.05, è ripresa alle 10.35.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che non sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative testè pronunciati.

Esprime quindi parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

La sottosegretaria di Stato per l'Istruzione Anna ASCANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Prisco 1.1, Sisto 1.2, Mollicone 1.3 e Sisto 1.4 e 1.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime, quindi, parere contrario su tutte le proposte emendative ammissibili riferite all'articolo 2.

La sottosegretaria di Stato per l'Istruzione Anna ASCANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4: si intende che vi abbia rinunciato.

Esprime, quindi, parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mollicone 3.1, Sisto 3.2 e 3.3, Prisco 3.4, Sisto 3.5 e 3.6: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime, quindi, parere contrario sull'unica proposta emendativa riferita all'articolo 3-ter.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fioramonti 3-ter.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'unica proposta emendativa ammissibile riferita all'articolo 3-quater.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fioramonti 3-quater.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime, quindi, parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 4.1, 4.2 e 4.3: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte quindi che sarà ora posta in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Comunica che è pervenuto il parere favorevole della VII Commissione, avvertendo inoltre che le Commissioni III, XI, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno fatto presente che non esprimeranno il proprio parere di competenza.

Segnala altresì che la Commissione V e il Comitato per la legislazione hanno comunicato che renderanno il proprio parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Emanuele PRISCO (FdI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, nonché sulla proposta di conferire il mandato al relatore a

riferire favorevolmente all'Assemblea, sia per motivi politici sia per motivi di merito.

Ritiene infatti chiaro che, dietro alla scelta compiuta con il provvedimento in esame, ci siano solo ragioni politiche, legate all'esigenza di spartirsi le poltrone tra i gruppi del PD e del M5S, esigenza che, a suo avviso, rappresenta l'unico « colante » di questa maggioranza.

Entrando nel merito, fa notare come « spacchettare » in due ministeri il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca significhi tornare indietro di dieci anni, creando un cortocircuito tra ricerca e istruzione, materie che, a suo avviso, dovrebbero invece essere affrontate unitamente.

Fa inoltre notare come si realizzi tale intervento aumentando costi e poltrone, anche dirigenziali, quando invece la priorità sarebbe investire i soldi nel settore della ricerca – esigenza resa evidente da quanto sta accadendo nell'attuale periodo storico – e dell'istruzione, anche attraverso un incremento del trattamento economico dei docenti. Ritiene, infatti, che nel campo dell'istruzione si giochi gran parte del futuro della nostra Nazione.

Reputa quindi, in conclusione, che, con il provvedimento in esame, si antepongano gli interessi spartitori dei partiti a quelli dei cittadini.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Brescia, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i

componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 marzo 2020.

Audizioni di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, nonché nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 marzo 2020.

Audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, UIL e FIM CISL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (C. 2407 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 3-bis, 4 e 5.

- 1. 1.** Prisco, Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Caiata, Maschio, Varchi, Caretta, Lucaselli, Ferro, Bellucci, Rampelli, Mantovani, Ciaburro.

Sopprimerlo.

- 1. 2.** Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministero dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Ministero dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministero dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e le parole: Ministro dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministro dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

- 1. 3.** Mollicone, Prisco.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: sessanta.

- 1. 4.** Sisto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.486.000 euro per l'anno 2020 e 1.242.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 686.000 per l'anno 2020 e 556.000 annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'Università e della ricerca.

- 1. 5.** Sisto.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire il capoverso « Art. 51 » con il seguente:

ART. 51.
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.

- 2. 1.** Sisto.

Al comma 1, capoverso « Art. 51 » sostituire la parola: venticinque con la seguente: quindici.

2. 2. Sisto.

Al comma 1, sostituire il capoverso « Art. 51-quater » con il seguente:

ART. 51-quater.
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3-bis.

2. 3. Sisto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 325.000 euro per l'anno 2020 e di 221.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. 4. Sisto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Istituzione del Ministero del cibo)

1. È istituito il Ministero del cibo, di seguito denominato « Ministero », che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso.

ART. 2-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) Ministero del cibo »;

b) al titolo IV, il capo VII è sostituito dal seguente:

« CAPO VII

MINISTERO DEL CIBO

ART. 33.

(Attribuzioni)

1. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo, nonché le funzioni e i compiti concernenti il settore agroalimentare, già spettanti al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella europea; trattazione, cura e rappresen-

tanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede europea e internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione europea e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a livello nazionale ed europeo, compresa la verifica della regolarità delle operazioni; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione eco-compatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali eco-compatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;

c) industria agroalimentare: elaborazione e attuazione di politiche e interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori agroalimentari; partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, di Unione europea e internazionale; rapporti con le altre amministrazioni e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali attivi nei settori di riferimento; elaborazione e attuazione di azioni e di interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie nei settori di riferimento; organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali; attività di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le funzioni trasferite dagli enti soppressi, di cui all'allegato 2 annesso al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; attuazione dei regolamenti dell'Unione europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; vigilanza sui controlli nei settori di riferimento ove previsti dalla normativa dell'Unione europea; gestione e coordinamento del punto di contatto per le imprese per le attività di promozione e sostegno del settore agroalimentare, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali; tutela del consumatore e normativa tecnica nelle materie di interesse per i settori dell'industria agroalimentare; rapporti con le altre amministrazioni e con le associazioni di categoria per i settori industriali di riferimento;

d) marchi e certificazioni di qualità e di origine: diffusione, tutela e valorizzazione dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine dei prodotti agroalimentari; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei mercati esteri, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rile-

vanti e di contrasto del fenomeno dell'*italian sounding* riguardante i prodotti agroalimentari.

ART. 34.

(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 33.

2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico nelle aree funzionali di cui all'articolo 33, comma 2 ».

2. 01. Paolo Russo, Sisto.

(*Inammissibile*)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: e la valorizzazione *con le seguenti:* , la valorizzazione e il sostegno.

3. 1. Mollicone, Prisco.

Sopprimere il comma 3-bis.

3. 2. Sisto.

Al comma 3-bis sostituire le parole: di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* di una posizione dirigenziale di prima fascia, di una

posizione dirigenziale di seconda fascia, di cinque posti della III area funzionale, di cinque posti della II area funzionale e di due posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 125.000 euro per l'anno 2020 e di 502.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3. 3. Sisto.

Al comma 3-bis aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari a trecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'anno 2020.

3. 4. Prisco, Frassinetti.

Sopprimere il comma 9-ter.

3. 5. Sisto.

Al comma 9-ter sostituire le parole: in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022 *con le seguenti:* e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

3. 6. Sisto.

ART. 3-ter.

Sopprimere il comma 1.

3-ter. 1. Fioramonti.

ART. 3-quater.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nelle istituzioni di cui al comma 653 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica »;

b) le parole: « fino all'anno accademico 2017-2018 incluso » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno accademico 2020/2021 incluso ».

3-quater. 1. Fioramonti, Nitti.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies.

(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione dell'apprendimento)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

« 2-quinquies) Al fine di garantire la corretta applicazione, senza ulteriori ritardi, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è fatto obbligo a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado, di utilizzare

libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento, esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione di quanto predisposto dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Al fine di promuovere il passaggio dall'infrastruttura della stampa all'infrastruttura del digitale e della rete è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali e della rete, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare iniziative per lo sviluppo della cultura digitale e per i servizi digitali, nonché iniziative atte a favorire la ricerca e l'innovazione tecnologiche, nel settore della digitalizzazione della carta stampata. ».

3-quater. 01. Mollicone, Prisco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quater inserire il seguente:

ART. 3-quinquies.

1. Al fine di agevolare l'accesso alla formazione universitaria, nella prospettiva di consentire la promozione della metodologia dello studio a distanza, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento è disciplinata la totale equivalenza dei corsi di laurea nonché dei titoli accademici di livello universitario rilasciati dalle università telematiche a quelli rilasciati dalle altre istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, fermo restando il rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2003, n. 98.

3-quater. 02. Lollobrigida, Bellucci, Frassinetti, Mollicone, Bucalo.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

4. 1. Sisto.

Al comma 2, dopo le parole: Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organiz-

zazione *inserire le seguenti:* e nei limiti delle risorse disponibili,.

4. 2. Sisto.

Al comma 3 sostituire la parola: tempestivamente *con le seguenti:* , entro il 31 marzo 2020,.

4. 3. Sisto.